



COMUNE DI CREAZZO

(PROVINCIA DI VICENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'01.04.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.11.2014.**

Art. 1 - Utilizzo dell'area:

- a) l'accesso all'area e' consentito a tutti i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina (dotati di microchip o di tatuaggio) e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia veterinaria.
- b) nell'area di sgambamento, i cani possono essere liberati da guinzaglio e museruola sotto il controllo e la completa responsabilità, sia civile che penale, del proprietario o di chi ne ha la custodia.

Art. 2 - Obblighi da parte dei proprietari o di chi ha la custodia dei cani:

- a) avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti;
- b) raccogliere gli escrementi e conferirli negli appositi contenitori porta-rifiuti;
- c) tenere i cani al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area;
- d) essere provvisti di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- e) non arrecare danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature presenti all'interno dell'area;
- f) non abbandonare all'interno dell'area rifiuti di qualsiasi genere;
- g) garantire il silenzio all'interno dell'area anche mediante l'utilizzo di museruola nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 12:30 alle ore 15:00 e dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno dopo.

Art. 3 - Sanzioni:

- a) il potere di accertamento, contestazione, verbalizzazione ed oblazione delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento è demandato agli agenti della Polizia Locale ed ai pubblici ufficiali degli organi preposti (Polizia Provinciale; Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.)
- b) le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ed nei casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.